



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/24/CR06/C5

### INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROPOSTE DI LEGGE C. 2, C. 1951 e C. 3865 IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

#### I TRATTI SALIENTI DELLE PROPOSTE DI LEGGE

##### **1. Proposta di legge C. 2 (Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico).**

Tale proposta di iniziativa popolare (presentata alla Camera il 10 luglio 2007) detta principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, sancendo una serie di principi volti a favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

In linea generale gran parte dei principi enucleati nell'articolato riproducono quanto postulato dalla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 (il c.d. Codice dell'Ambiente).

Valgano a titolo di esempio, i numerosi criteri che devono informare la gestione delle acque formulati nell'articolo 2 del testo - quali solidarietà, risparmio e rinnovo delle risorse, priorità per l'alimentazione e per l'igiene umane, salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future - che trovano già collocazione negli articoli 144 e 167 del Codice. Così anche i disposti relativi alla tutela e alla pianificazione di cui all'articolo 3, che ricalcano i postulati previsti dall'articoli 95, 66, comma 7, 145, 149 del Codice dell'Ambiente, nonché il riferimento al principio «chi inquina paga» (art. 3, comma 5 del d.d.l.) imposto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE ed attuato dall'articolo 119 del Codice dell'Ambiente.

Fondamento della proposta in esame è peraltro **la qualificazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica** (art. 4 del d.d.l.).

L'enunciato risponderebbe all'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale configurabile come monopolio naturale ed escludere l'applicazione del principio della libera concorrenza in un settore in cui il gestore dovrebbe perseguire finalità non lucrative, bensì di carattere sociale e ambientale.

Analogamente al Codice dell'Ambiente, il disegno di legge in questione conferma i principi della proprietà pubblica della risorsa idrica e delle relative reti e infrastrutture, nonché quello della non separabilità della gestione (delle reti? *n.d.r.*) e dell'erogazione del servizio idrico integrato (art. 5 del d.d.l.).

Il carattere demaniale della risorsa idrica e delle relative infrastrutture risulta ulteriormente rafforzato attraverso l'espressa previsione di un **“vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico”**.

Il particolare rigore espresso su questo aspetto è da leggersi in combinato disposto con la previsione **dell'affidamento della gestione e dell'erogazione del servizio “esclusivo a enti di diritto pubblico”** (art. 5, comma 3 del d.d.l.) che a sua volta esige un articolato

processo di “ripubblicizzazione” della gestione del servizio idrico integrato con conseguente trasformazione delle attuali forme di gestione di tipo societario (con capitale interamente pubblico o misto) appunto in “enti di diritto pubblico” (art. 6, commi 3-6 del d.d.l.).

Al fine di favorire il processo di transizione, è prevista l’istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, prevedendo che il Governo adotti un apposito regolamento, per disciplinare le modalità di accesso al medesimo (art. 7 del d.d.l.). Tale fondo dovrebbe essere alimentato da un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata, nonché da un prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata (art. 11 del d.d.l.).

In conseguenza delle nuove regole sulla gestione del servizio idrico, il disegno di legge in commento esclude la possibilità di acquisire quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato (art. 6, co 1. del d.d.l.).

La qualificazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica implica conseguentemente **un sistema di finanziamento del servizio idrico integrato basato su meccanismi**, oltre che tariffari, **di fiscalità generale e specifica** (art. 8 e art. 12 del d.d.l.). In particolare la fiscalità generale dovrebbe assicurare la gratuità di una erogazione giornaliera di acqua per l’alimentazione e l’igiene umane pari a 50 litri pro-capite al giorno, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito (art. 9, co. 3 del d.d.l.).

Quanto al regime tariffario, la proposta demanda ad un decreto del Governo la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell’acqua (art. 9 del d.d.l.).

## **2. Proposta di legge C. 1951 (Modifica agli articoli 147, 148, 151 e 166 e abrogazione dell’art. 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché modifiche all’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di gestione del servizio idrico integrato e dei consorzi di bonifica e irrigazione).**

La proposta di legge in argomento (presentata alla Camera il 26 novembre 2008) interviene in modo abbastanza contenuto sul quadro normativo vigente, recando alcune specifiche disposizioni di modifica al d.lgs. 152/2006.

Nell’ottica di accrescere la distinzione tra la gestione della risorsa idrica e la gestione del servizio, si prevede che **la funzione di regolazione generale di controllo e coordinamento dei Comuni resti in capo alle Autorità d’ambito territoriale ottimale** (art. 1 del d.d.l., recante modifiche all’art. 148 del d.lgs. 152/2006), **mentre la gestione vera e propria del servizio è demandata ai Comuni** (singoli o associati), **ai quali è concessa la facoltà di scegliere in autonomia la forma di gestione ed eventualmente optare anche per una gestione del servizio in economia**, a prescindere dalla densità demografica (art. 2 del d.d.l.).

Viene dunque sancita l’abrogazione dell’articolo 150 del Codice dell’Ambiente, poiché il soggetto a cui viene affidata la gestione del servizio idrico integrato è l’Amministrazione comunale oppure una società a capitale interamente pubblico controllata dagli stessi Comuni o altri soggetti costituiti da forme di associazione di più Comuni.

Le modifiche all’articolo 151, comma 2, lettere b) e m), del d.lgs. 152/2006 precisano che la durata dell’affidamento e l’obbligo di restituzione delle infrastrutture idriche

sussistono solo nel caso di gestione data in affidamento e non quando questa sia operata direttamente dall'Amministrazione comunale titolare della gestione.

La proposta introduce infine alcune modifiche all'articolo 23-*bis* del decreto legge 112/2008, volte ad escludere il servizio idrico integrato dall'ambito di applicazione della norma (art. 2 del d.d.l.).

### **3. Proposta di legge C. 3865 (Disposizioni per il governo delle risorse idriche e la gestione del servizio idrico integrato).**

Rispetto alle due proposte sopra esaminate quest'ultima è la più recente (in quanto presentata alla Camera il 16 novembre 2010) e, analogamente alla proposta di legge C. 1951, provvede ad una revisione del quadro normativo vigente, nell'ottica – secondo gli intendimenti dei redattori – di salvaguardare la risorsa idrica come bene collettivo ed al contempo garantire un servizio efficiente e di qualità, remunerato con tariffe eque.

Resta dunque **confermata la proprietà pubblica e l'inalienabilità delle acque superficiali e sotterranee e delle infrastrutture deputate al servizio idrico integrato** ma si introduce il principio che **l'acqua è un bene di "rilevanza economica e sociale"** il cui uso deve essere ispirato dai principi di salvaguardia dei diritti delle generazioni future e di priorità per il consumo umano, già sanciti dal Codice dell'Ambiente (art. 2 del d.d.l.).

Risulta corollario alle sopra richiamate enunciazioni la **qualificazione del servizio idrico integrato quale servizio di interesse economico generale**, ai sensi dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 7 del d.d.l.).

Anche in questo caso il legislatore proponente intende ripristinare sul piano nazionale il sistema delle Autorità d'ambito, procedendo ad un rafforzamento delle loro funzioni e disponendo l'abrogazione del comma 186-*bis* dell'articolo 2 della legge 191/2009.

Si prevede dunque l'istituzione di **un'Assemblea d'ambito** (art. 4 del d.d.l.) alla quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali e **alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione del servizio idrico integrato e di tutela dei consumatori** ed in particolare del diritto di ciascuno ad accedere alle risorse idriche.

Alla Associazione d'ambito sono attribuiti compiti rilevanti in materia di governo del servizio idrico: dalla predisposizione del piano strategico d'ambito alla fissazione del limite di sostenibilità della tariffa; dalla scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato all'affidamento, conferma o revoca della gestione del medesimo.

Quanto alla scelta delle forme di affidamento il disegno di legge presceglie **la possibilità di optare per le tre tradizionali forme (società di gestione pubbliche secondo i principi dell'*in house providing*, società miste con socio privato scelto mediante procedure competitive a evidenza pubblica oppure società di capitali individuate tramite gara)** prevedendo però un **solo soggetto gestore per ogni ambito territoriale ottimale**, come definito dalle Regioni (art. 7 del d.d.l.).

L'articolato ripropone poi la sostituzione Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.) con **l'Autorità nazionale di regolazione del servizio idrico integrato**, quest'ultima titolare di funzioni più ampie e correlate a poteri più incisivi (artt. 2 e 6 del d.d.l.).

Entrando nel merito del regime tariffario, la proposta **ribadisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato**, ponendo in capo all'Assemblea d'ambito il potere di determinazione della stessa, sulla base dei parametri

stabiliti dall’Autorità nazionale e la sottopone a quest’ultima per l’approvazione (art. 6, comma 9 e art. 10 del d.d.l.).

La definizione della relativa metodologia di determinazione deve tener conto di una serie di parametri prefissati dal disegno di legge quali: la qualità del servizio idrico integrato fornito e dell’uso razionale delle risorse idriche; il costo delle opere e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i costi di gestione delle opere e degli impianti; i contributi ai costi di gestione delle aree di salvaguardia, ai costi necessari a garantire la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici e la tutela dei corpi idrici, in particolare nei territori montani (art. 10 del d.d.l.). A tali parametri si aggiunge *“la remunerazione dell’attività industriale”*, secondo i criteri stabiliti dalla medesima Autorità nazionale di regolazione del servizio idrico integrato.

È peraltro istituito un **Fondo nazionale per il riequilibrio territoriale delle dotazioni e delle infrastrutture idriche** volto – come specifica la relazione illustrativa - a preservare la risorsa acqua, a garanzia dell’accesso universale a un servizio di massima qualità secondo criteri di equità e solidarietà (art. 15 del d.d.l.).

In particolare le risorse del Fondo nazionale possono essere in parte adibite alla copertura dei costi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti del servizio idrico, qualora siano necessari e la modulazione della tariffa risulterebbe eccessiva rispetto ai valori medi nazionali (art. 8, commi 3 e 4 del d.d.l.).

In merito alle **infrastrutture idriche** sono ribaditi il **carattere demaniale delle medesime** (seppure con una loro riconduzione al *“demanio dello Stato”*) sia il loro affidamento in concessione d’uso, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato (art. 8 del d.d.l.).

Tra le dotazioni del servizio idrico integrato sono **comprese anche opere adibite alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento.**

## **OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Preliminarmente occorre evidenziare che le tre proposte di legge risultano datate e conseguentemente in parte superate dai molteplici interventi di riforma avviati dal legislatore statale, nonché dagli esiti referendari del 12 e 13 giugno 2011.

Alcuni disposti delle stesse, se approvati, potrebbero inoltre ingenerare un arretramento del quadro normativo recentemente innovato.

Esse offrono tuttavia lo spunto per evidenziare alcuni aspetti di particolare interesse per le Regioni, chiamate a riallocare le funzioni amministrative di organizzazione e controllo del servizio idrico integrato proprio in questo momento storico, caratterizzato dalla profonda crisi economica e dal costante avvicinarsi di normative nazionali non solo di riforma del settore specifico ma più in generale di revisione del sistema istituzionale del Paese.

### **La riforma del sistema di governance del servizio idrico integrato**

Preme innanzi tutto rilevare come al momento attuale il processo di riforma avviato con l’approvazione dell’articolo 2, comma 186-bis della legge n. 191 del 2009, relativo alla soppressione delle Autorità d’Ambito di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006, sia pienamente in atto e che pertanto **qualunque intervento normativo nazionale in merito alle forme di governance del servizio idrico integrato non farebbe che creare in questa fase ulteriori elementi di incertezza certamente non auspicabili per l’intero sistema.**

Seppur con differenziati stati di avanzamento degli *iter* di approvazione e attuazione dei relativi disegni di legge regionali, tutte le Regioni stanno infatti ponendo mano ai propri ordinamenti in materia sulla base di un disposto normativo che riconosce loro il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito nel rispetto dei “*principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*”, secondo Costituzione, e sulla base di un arresto della sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 13 aprile 2011 che riconosce come tale disposto “*riservi al legislatore regionale un’ampia sfera di discrezionalità*”, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l’efficienza del servizio idrico integrato, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.

Come si evince dalla ricognizione sulla legislazione regionale in itinere che si allega (*Allegato 1*) le Regioni hanno quindi operato scelte di diverso tenore in ragione delle peculiarità dei loro territori e delle realtà in atto nel contesto regionale, nonché sulla base della pregressa fase di attuazione della c.d. legge Galli e del successivo Codice dell’ambiente.

Il processo non è affatto semplice ove si considerino, da un lato, la complessità e la delicatezza dei temi connessi ad un servizio essenziale come quello idrico, temi che non possono esimere dalla ricerca di un vasto consenso tra i portatori di interesse istituzionali e non idoneo a garantire nel tempo la tenuta del nuovo modello organizzativo, e, dall’altro, dalla contestuale continua evoluzione della normativa nazionale sull’ordinamento degli enti territoriali interessati: si pensi a quest’ultimo proposito alla normativa di recente adottata in materia di razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali (a partire dai commi da 25 a 31 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 per culminare nell’articolo 16 del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148 del 14 settembre u.s.) e ancor più di recente dalle previsioni sulla profonda revisione del ruolo delle Amministrazioni provinciali di cui all’articolo 23 del decreto legge 201/2011, anch’esso convertito.

Vale la pena ricordare in merito come già la radicale riforma di settore postulata a suo tempo dalla legge 36/1994 abbia rappresentato una svolta storica che, incidendo su un sistema pregresso profondamente radicato nel territorio, ha richiesto una impegnativa e diffusa opera di sensibilizzazione e convincimento a fronte delle “resistenze” provenienti dalle Amministrazioni comunali, in particolare quelle di piccole dimensioni o caratterizzate da condizioni di marginalità territoriale come quelle montane, con momenti anche difficili sul piano dei rapporti istituzionali.

Mettere nuovamente in discussione assetti tanto faticosamente realizzati, pur sotto l’egida dello spirito di profonda semplificazione e di assoluta necessità di contenimento della spesa pubblica che improntano l’attuale orientamento statale volto a far fronte alla crisi economica in atto, è quindi un tema che non si improvvisa nello spazio di pochi mesi e che merita che si svolga appieno il dibattito inevitabilmente scaturito sulla questione principale e cioè qual’è il miglior livello istituzionale su cui assestare le funzioni delle sopprimende Autorità d’ambito, conseguendo – pur nell’assenza di soluzioni di continuità nella prestazione del servizio – il miglior punto di equilibrio tra salvaguardia dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e di garanzia del ruolo e delle competenze degli enti locali coinvolti.

Le Regioni fin dall’ottobre del 2010, sono giunte alla conclusione che le riforme attuabili nelle varie realtà regionali non avrebbero potuto che **prospettare soluzioni anche decisamente differenziate** in quanto collegate, in particolar modo per il servizio idrico integrato, ai diversificati aspetti geomorfologici e alle peculiarità spiccatamente

territoriali, con ciò rendendosi inutile la definizione di linee guida vincolanti per i Consigli regionali auspicate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Nonostante ciò le Regioni hanno comunque aderito alla costituzione presso la Conferenza Unificata di un Tavolo tecnico permanente Stato-Regioni-Autonomie locali finalizzato alla risoluzione delle problematiche derivanti dalla soppressione delle Autorità d'ambito.

L'8 novembre u.s. il Tavolo tecnico sopra menzionato ha approvato, come da incarico ricevuto con la delibera della Conferenza Unificata del 20 aprile 2011 che lo ha istituito, il documento contenente **la definizione, a titolo istruttorio, dei principi e delle soluzioni condivise per l'attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis della legge n. 191 del 2009** che si allega (*Allegato 2*).

L'individuazione dei principi summenzionati è stata condivisa da tutte le Regioni e Province autonome, che anzi ne sono state i principali redattori, dai Ministeri presenti al tavolo (Ambiente e tutela del territorio e del mare, Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, Riforme per il federalismo, Semplificazione normativa, Interno ed Economia e finanze), nonché in quella data dall'ANCI. Di diverso avviso invece l'Unione delle Province italiane che – per ovvie ragioni – rivendicava una affermazione del ruolo primario delle Amministrazioni provinciali che le altre componenti del Tavolo non dividevano.

L'approvazione del documento in questione, programmata per la seduta politica della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2011, è stata tuttavia impedita da un ripensamento dell'ANCI che ha richiesto una serie di integrazioni al documento che si palesano o prive di rilievo nell'ambito delle considerazioni già svolte dal medesimo o di segno contrario all'avviso già espresso dalle parti rappresentative delle Regioni e dei Ministeri.

### **Il ruolo delle Regioni**

Non vi è chi non veda come le scelte che, sulla spinta delle esigenze di riforma nazionale, le Regioni dovranno mettere in campo nei prossimi mesi condizioneranno inevitabilmente, nel prossimo decennio e forse più, i livelli di qualità del servizio idrico integrato erogato e la sostenibilità della relativa tariffa, poiché in questo campo molto dipende non solo dalla regolamentazione delle modalità operative di produzione del servizio, ma anche e soprattutto dalla capacità dell'ente titolare delle relative funzioni amministrative di rappresentare un interlocutore dei gestori affidatari forte ed autorevole.

Alle Regioni dunque l'onere di scegliere il modello di *governance* più idoneo proprio partendo dalle peculiarità del loro territorio e dell'attuale livello dei servizi prestati all'utenza regionale, ma nel contempo le Regioni devono poter contare su interlocutori nazionali che le coadiuvino nel processo intrapreso.

Il legislatore regionale si trova infatti spesso a dover compiere scelte impegnative per i propri cittadini ma fortemente “compressa” da una competenza legislativa esclusiva dello Stato che, tra tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nella sua concreta attuazione e interpretazione con frequenza vanifica quasi totalmente le sue prerogative in materia di servizi pubblici locali.

Da qui, oltre all'esigenza di aprire un dibattito su alcune possibili modifiche della legislazione nazionale in materia, l'impellenza dell'instaurarsi, seppur nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali, di un “clima” interpretativo più consapevole del fatto

la legislazione regionale deve molto spesso “mediare”, trovando il giusto contemperamento tra il dettato normativo astratto e le esigenze effettive del territorio.

A ciò contribuirebbe sicuramente **un avvallo da parte dello Stato al ruolo delle Regioni quale primo livello di regolazione del sistema, in un quadro di reale e leale collaborazione con l’Autorità di vigilanza nazionale e nel comune interesse, nazionale e regionale, di sempre più elevati livelli di qualità dei servizi idrici.**

Dopo una prima fase in cui ci si è per lo più limitati ad istituire Osservatori e ad esercitare gli ordinari poteri di indirizzo e coordinamento, lasciando sostanzialmente alla sola Autorità nazionale il ruolo di effettivo controllore del sistema, si avverte infatti sempre più l’esigenza di approntare anche a livello regionale e in collaborazione con l’Autorità nazionale meccanismi che - una volta comparate le modalità di esercizio delle funzioni poste in capo agli enti locali e le prestazioni realizzate dai gestori con riferimento ad una pluralità di ambiti territoriali ottimali - individuino le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi sanzionatori e correttivi di primo livello, ivi compresi quelli di revisione dei documenti di pianificazione sia regionale, che dei singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire al complesso degli utenti regionali omogenei ed adeguati livelli di qualità dei servizi.

### **Le implicazioni della qualificazione del servizio idrico integrato dopo il Referendum del giugno 2011**

Tutte le proposte di legge esaminate compiono, secondo le diverse sensibilità dei loro redattori, una scelta in ordine alla qualificazione da dare al servizio idrico integrato, con i conseguenti riflessi sulle forme di produzione del servizio (interamente pubbliche oppure miste) e sulla relativa composizione della tariffa.

Al contrario le prerogative riconosciute dalla Carta costituzionale alle Regioni non consentono loro di decidere se il servizio in questione sia o meno un servizio a rilevanza economica, trattandosi di materia attinente alla tutela della concorrenza.

Sgombrato il campo dal tema che ha caratterizzato la campagna referendaria sull’“acqua pubblica” poiché - vista la normativa vigente - non è questo il problema, preme tuttavia segnalare la preoccupazione sui riflessi che l’esito referendario relativo al quesito sull’**adeguata remunerazione del capitale investito** sta ingenerando sul fronte dello sviluppo dei piani di investimento per la realizzazione e l’adeguamento del patrimonio infrastrutturale in corso di realizzazione.

L’abrogazione del comma 1 dell’articolo 154 del d.lgs. 152/2006 limitatamente all’adeguata remunerazione del capitale investito, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, non fa venir meno infatti il principio in base al quale la tariffa deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio, mentre nel contempo appare altamente improbabile sia che vengano impegnati capitali privati a “rendimento zero” sia che, con la crisi economica in atto, possa essere la fiscalità generale a farsi carico di tutta o parte della copertura dei costi di investimento e di esercizio.

Per uscire dall’*impasse* posto delle questioni sopradescritte, atteso che la materia rientra tra le competenze esclusive dello Stato, emerge con tutta evidenza come sia necessario che a livello statale si intervenga con un nuovo e tempestivo provvedimento che regolamenti la materia.

Altrettanto dicasi relativamente agli effetti collegati all’**abrogazione dell’art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112**, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in ordine al quale è auspicio delle Regioni che lo Stato intervenga quanto prima a definire anche per il servizio idrico integrato quali sono le modalità di affidamento coerenti con i

principi comunitari e rispettose della volontà popolare espressa nel giugno dello scorso anno.

### **Le altre questioni “aperte”**

L'esame delle proposte di legge da cui scaturisce l'indagine conoscitiva parlamentare consente di evidenziare alcuni ulteriori aspetti di minor rilievo rispetto a quelli sinora trattati ma comunque rilevanti per la disciplina del servizio idrico integrato e più in generale delle risorse idriche.

Tra queste meritano un cenno innanzi tutto la condivisione sulla previsione, postulata dalla proposta di legge n. 3865, della riconduzione alle dotazioni del servizio idrico integrato anche delle **opere adibite alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento**. La questione ha visto infatti decisamente contrapposta la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, strenua assertrice dell'estraneità dei relativi costi di realizzazione e gestione dal c.d. metodo tariffario, e alcune Regioni che al contrario, basandosi su alcuni inequivocabili disposti del d.lgs. 152/2006, hanno da sempre ritenuto afferente al servizio idrico integrato anche il servizio di allontanamento e trattamento delle acque meteoriche provenienti dagli agglomerati urbani.

Il d.lgs. 152/2006 definisce infatti la tariffa quale “corrispettivo del servizio idrico integrato” (art. 154, comma 1), identificando poi tra le componenti di quest'ultimo il servizio di fognatura e di depurazione “delle acque reflue” (art. 141, comma 2): inevitabile quindi, vista la natura del servizio in questione, il doversi riferire alla definizione di “acque reflue urbane” fornita dall'articolo 74 dello stesso decreto legislativo e a mente del quale sono comprese tra queste anche “le acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, provenienti da agglomerato”.

La questione dovrà comunque essere soggetta un attento approfondimento affinché il conseguente sistema tariffario consenta la copertura integrale dei costi associati alla gestione delle acque meteoriche da parte del gestore del servizio idrico integrato.

Altra questione che andrebbe risolta con un intervento normativo statale attiene **agli oneri fiscali degli atti di retrocessione agli enti locali della proprietà degli impianti e delle infrastrutture** che in alcuni casi diffusi sul territorio nazionale si renderanno necessari a seguito dell'applicazione dei nuovi moduli organizzativi prescelti dai legislatori regionali in sede di attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009.

Tra i principi individuati dal Tavolo tecnico permanente Stato-Regioni-Autonomie locali istituito presso Conferenza Unificata vi è infatti quello in base al quale, nel silenzio del legislatore statale spetterà a quello regionale definire i possibili percorsi di successione dei nuovi soggetti titolari della funzione nei rapporti giuridici attivi e passivi al momento posti in capo alle sopprimende Autorità d'ambito.

Considerato che in alcuni specifici casi potrebbero riscontrarsi situazioni anomale sotto il profilo del perdurare di un certa commistione tra rapporti giuridici afferenti all'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione e controllo del servizio ed altri riguardanti invece aspetti più direttamente connessi all'erogazione del medesimo, occorrerà ispirare – afferma il documento - le disposizioni legislative in materia al principio di netta separazione tra le funzioni di governo e quelle di gestione del servizio, altro elemento portante della riforma dei servizi di cui trattasi postulata in origine dalla legge 36/1994 e dal d.lgs. 22/1997 e poi confluita nel Codice dell'ambiente.

L'attuazione di tale principio implica peraltro oneri che – stante il vigente regime normativo – in assenza di espresse franchigie risultano al momento attuale insostenibili per gli enti locali.

In ultimo vale la pena segnalare che da tempo ormai le Regioni auspicano **una profonda revisione della Parte III del d.lgs. 152/2006**, con riferimento sia alla Sezione relativa alla disciplina del servizio idrico integrato, sia soprattutto alla Sezione dedicata alla pianificazione di distretto idrografico, architrave dell'intero sistema di tutela delle acque e che – proprio per l'inadeguatezza delle disposizioni vigenti – di fatto risulta inattuata e inattuabile.

Roma, 22 febbraio 2012

## Commissione Ambiente e Energia



### **LEGGE FINANZIARIA 2010. SOPPRESSIONE DELLE AUTORITÀ D'AMBITO** **Ipotesi regionali di ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali e delle funzioni delle autorità d'ambito** **Aggiornamento al 10.01.2012**

## Schede pervenute nel periodo marzo 2011 - gennaio 2012

Regione ABRUZZO	14
Regione BASILICATA	15
Regione CALABRIA	16
Regione CAMPANIA	17
Regione EMILIA-ROMAGNA	18
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA	19
Regione LAZIO	20
Regione LIGURIA	21
Regione LOMBARDIA	22
Regione MARCHE	24
Regione MOLISE	26
Regione PIEMONTE	28
Regione PUGLIA	29
Regione UMBRIA	30
Regione SARDEGNA	31
Regione SICILIA	32
Regione TOSCANA	33
Regione VALLE D'AOSTA	34
Regione VENETO	35
Provincia Autonoma BOLZANO	37

La Provincia di Trento, pur esprimendo la massima solidarietà nei confronti dell'iniziativa delle Regioni, ha comunicato che per quanto la riguarda la normativa delle Autorità d'ambito si applica secondo le norme dello Statuto di Autonomia e quindi non è direttamente interessata dalle disposizioni della normativa nazionale.

## Stato degli iter di approvazione dei disegni di legge attuativi della Finanziaria 2010

<b>In fase di predisposizione</b>	Abruzzo (per servizio smaltimento rifiuti) Campania Lazio (per servizio idrico integrato) Liguria Marche (per servizio idrico integrato) Valle d'Aosta
<b>Approvato dalla Giunta regionale</b>	Veneto Friuli Venezia Giulia (per servizio idrico integrato)
<b>All'esame delle Commissioni Consiliari</b>	Sardegna (per servizio idrico integrato) Puglia (per servizio smaltimento rifiuti) Sicilia (per il servizio idrico integrato)
<b>All'esame dell'Aula</b>	Piemonte
<b>Approvato</b>	Abruzzo l.r. 9/2011 (per servizio idrico integrato) Basilicata l.r. 33/2010 Calabria l.r. 34/2010 (per servizio idrico integrato) Emilia Romagna l.r. 23/2011 Lombardia l.r. 21/2010 Marche l.r. 18.10.2011 (per servizio smaltimento rifiuti) Molise l.r. 8/2009 (per servizio idrico integrato) Puglia l.r. 9/2011 (per servizio idrico integrato) Sicilia l.r. 9/2010 (per servizio smaltimento rifiuti) Toscana l.r. 69/2011

### Sunto delle ipotesi di riallocazione delle funzioni

<b>Titolarità regionale</b>	Bolzano (per impianti di smaltimento rifiuti) Calabria (per servizio idrico integrato) Valle d'Aosta (per impianti di smaltimento rifiuti e la definizione delle modalità di organizzazione delle raccolte differenziate a livello comprensoriale)
<b>Titolarità provinciale</b>	Calabria (per servizio smaltimento rifiuti) Veneto (per servizio smaltimento rifiuti)
<b>Titolarità provinciale o regionale con funzione consultiva comunale</b>	Abruzzo (per servizio idrico integrato – in fase di approfondimento per servizio smaltimento rifiuti) Friuli Venezia Giulia (per servizio idrico integrato) Lazio (per servizio idrico integrato) Liguria Lombardia (per servizio idrico integrato) Molise l. r. n. 8/2009 (per servizio idrico integrato)
<b>Titolarità comunale (o delle comunità montane)</b>	Bolzano (per servizio idrico integrato e per raccolta e trasporto rifiuti urbani) Lombardia (per servizio smaltimento rifiuti) Puglia (per servizio idrico integrato) Toscana Umbria Valle d'Aosta (per servizio idrico integrato e per raccolta e trasporto rifiuti urbani) Veneto (per servizio idrico integrato)
<b>Titolarità compartecipata</b>	Basilicata Campania Emilia Romagna Marche Piemonte Sardegna (per servizio idrico integrato) Sicilia
<b>Commissariamento provvisorio</b>	Puglia (per servizio smaltimento rifiuti)

Data 02.11.2011

<b>REGIONE ABRUZZO</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>Approvata l.r. 9/2011</b> per servizio idrico integrato <b>In fase di predisposizione</b> per servizio rifiuti
<b>Breve sintesi delle previsioni della legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b> <b>Ruolo della Regione:</b> esercita le funzioni dell'autorità d'ambito attraverso apposito ente regionale (ERSI) <b>Ruolo delle Province:</b> i Presidenti sono presenti nell'organo di governo dell'ente regionale e presiedono le Assemblee dei sindaci (ASSI) <b>Ruolo dei Comuni:</b> sono riuniti in assemblee a livello provinciale (sub ambiti) ed intervengo su tutte le decisioni fondamentali dell'Autorità d'ambito con parere vincolante ed obbligatorio
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>4 su base provinciale</b> <b>Ruolo della Regione:</b> approvazione piano regionale di Gestione dei Rifiuti; delimitazione degli e definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli Enti Locali;Disciplina del controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni; approvazione dei Piani d'ambito, previa verifica di conformità con le previsioni del piano regionale, ... etc. <b>Ruolo delle Province:</b> esercizio delle funzioni già in capo alle Autorità d'ambito; in fase di approfondimento le forme e le modalità per l'esercizio delle stesse <b>Ruolo dei Comuni:</b> in fase di approfondimento <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> in fase di approfondimento

Data 09.03.2011

<b>REGIONE BASILICATA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>Approvata l.r. 33/2010</b> (di modifica della l.r. 63/1996 e della l.r. 6/2001)
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b> <b>Ruolo della Regione:</b> Amministrazione procedente con funzione di raccordo, coordinamento e rappresentanza esterna della Conferenza dei interistituzionale <b>Ruolo delle Province:</b> partecipano alla Conferenza interistituzionale e all'esecutivo <b>Ruolo dei Comuni:</b> partecipano alla Conferenza interistituzionale e all'esecutivo <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> convenzione obbligatoria
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b> <b>Ruolo della Regione:</b> Amministrazione procedente con funzione di raccordo, coordinamento e rappresentanza esterna della Conferenza dei interistituzionale <b>Ruolo delle Province:</b> partecipano alla Conferenza interistituzionale e all'esecutivo <b>Ruolo dei Comuni :</b> partecipano alla Conferenza interistituzionale e all'esecutivo <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> convenzione obbligatoria

Data 09/03/2011

<b>REGIONE CALABRIA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>L.r. 29.12.2010 n. 34 (art. 47) per servizio idrico</b>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<b>Numero ambiti territoriali ottimali: 1</b> <b>Ruolo della Regione:</b> esercita le funzioni di autorità d'ambito <b>Ruolo delle Province:</b> fino al 30 giugno 2011 le amministrazioni provinciali, soggetti d'ambito ai sensi del comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 15/2008, garantiscono il prosieguo nelle attività istituzionali ordinarie con particolare riferimento agli atti necessari al trasferimento della funzione alla Regione.
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	Il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale (DPCM del 12/09/1997), ha approvato con <b>Ordinanza n. 6294 del 30/10/2007</b> (BURC n. 20 s.o. n. 2 del 14/11/2007), per conto della Regione Calabria, il modello di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 contenuto nel Piano di Gestione dei Rifiuti. La struttura organizzativa del sistema integrato di raccolta e smaltimento di rifiuti è prevista e disciplinata dal cap. 5, par. 5.2. del Piano di Gestione dei Rifiuti che individua gli A.T.O. coincidenti ciascuno con i territori delle cinque province (ATO 1 – Cosenza, ATO 2 – Catanzaro, ATO 3 – Crotone, ATO 4 – Vibo Valentia, ATO 5 – Reggio Calabria). Con apposita O.P.C.M. lo stato emergenziale della regione Calabria è stato prorogato, in materia di rifiuti, fino al 31.12.2011.

Data 18.11.2011

<b>REGIONE CAMPANIA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	In fase di predisposizione
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>3</b> <b>Ruolo della Regione:</b> funzioni di programmazione, pianificazione e controllo; titolarità delle funzioni di adduzione e captazione. <b>Ruolo delle Province:</b> nessuno <b>Ruolo dei Comuni:</b> titolarità del servizio di distribuzione territoriale delle acque, servizio di fognatura e depurazione <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> Unione dei Comuni
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>5</b> <b>Ruolo della Regione:</b> funzioni di programmazione, pianificazione e controllo <b>Ruolo delle Province:</b> gestori unici del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi della l.r. 4/2007 e l.r. 4/2008 <sup>1</sup> <b>Ruolo dei Comuni:</b> tutela igienico sanitaria del territorio <sup>2</sup> <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> .....

<sup>1</sup> Ai sensi della legge 26/2010 e s.m.i. fino al 31 Dicembre 2012 e salvo proroghe, il ruolo delle Province riguarda la gestione del secondo segmento del ciclo dei rifiuti ovvero il trattamento e lo smaltimento finale

<sup>2</sup> Ai sensi della legge 26/2010 e s.m.i. fino al 31 Dicembre 2012 e salvo proroghe, il ruolo dei Comuni riguarda la gestione del primo segmento del ciclo dei rifiuti ovvero l'igiene urbana e la raccolta differenziata

Data 02.01.2012

<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>l.r. 23 dicembre 2011 n. 23</b>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b> <b>Ruolo della Regione:</b> normazione di dettaglio, indirizzo, monitoraggio, vigilanza <b>Ruolo delle Province:</b> punto di collegamento, sede in cui avviene il coordinamento tra i Comuni, partecipano nel soggetto che svolge le funzioni <b>Ruolo dei Comuni:</b> soggetto che esercita le funzioni in modo associato e con la partecipazione delle Province <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> ente atipico (Agenzia)
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b> <b>Ruolo della Regione:</b> normazione di dettaglio, indirizzo, monitoraggio, vigilanza <b>Ruolo delle Province:</b> punto di collegamento, sede in cui avviene il coordinamento tra i Comuni, partecipano nel soggetto che svolge le funzioni <b>Ruolo dei Comuni:</b> soggetto che esercita le funzioni in modo associato e con la partecipazione delle Province <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> ente atipico (Agenzia)

<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	Il disegno di legge di modifica della legge regionale 13/2005 in materia di servizio idrico integrato è stato <b>approvato, in via preliminare, dalla Giunta regionale</b> , il 9 settembre 2011
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali omogenei:</b> 5 (di cui 1 interregionale comprendente alcuni Comuni della Regione Veneto)</p> <p><b>Ruolo della Regione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo, poteri sostitutivi</li> <li>- approvazione dello schema tipo della convenzione di cooperazione tra enti locali</li> <li>- approvazione della convenzione tipo con relativo disciplinare per l'affidamento del servizio</li> </ul> <p><b>Ruolo delle Province:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione alle Assemblee d'ambito</li> <li>- affidamento del servizio</li> <li>- monitoraggio e controllo sull'erogazione del servizio</li> <li>- attivazione delle modalità di partecipazione degli utenti</li> <li>- promozione di attività culturali e di iniziative educative</li> </ul> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione alle Assemblee d'ambito</li> </ul> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> convenzione cui partecipano obbligatoriamente Comuni e Province, denominata Assemblea d'ambito, cui competono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione dei Piani d'ambito</li> <li>- determinazione dell'articolazione tariffaria</li> <li>- determinazione dei contenuti dello schema di contratto di servizio con il relativo disciplinare per l'affidamento del servizio</li> <li>- emanazione di atti di indirizzo concernenti l'esercizio delle funzioni delle Province</li> </ul>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali omogenei:</b> 1, delimitato con la legge regionale 11/2011 di assestamento del bilancio 2011</p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> da definire</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> da definire</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> da definire</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> da definire</p>

<b>REGIONE LAZIO</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	In fase di predisposizione <b>per il servizio idrico integrato</b>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali ottimali: 1</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> esercita le funzioni dell'Autorità d'Ambito con il supporto tecnico di una apposita struttura regionale da istituirsi che sostituirà le 5 Segreterie tecnico-operative esistenti.</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> funzioni di cogestione dell'Ente d'Ambito insieme alla Regione e di raccordo con i Comuni; in fase di approfondimento le forme e le modalità per l'esercizio delle stesse.</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> le funzioni proprie dei Comuni verranno svolte, a seconda della tipologia di tematismo, direttamente da Assemblee degli stessi o mediante apposita rappresentanza; in fase di approfondimento le forme e le modalità per l'esercizio delle stesse.</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> la Regione, in qualità di Ente d'Ambito, istituirà diversi tavoli/assemblee per la discussione delle tematiche.</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p>La Regione Lazio ha individuato gli ambiti territoriali ottimali, corrispondenti ai territori provinciali, nell'ambito del Piano di gestione dei rifiuti del 2002. Non sono state sino ad ora istituite le Autorità d'ambito.</p> <p>Nello schema di del nuovo Piano di gestione dei rifiuti adottato dalla Giunta il 19 novembre 2010, non ancora approvato dal Consiglio regionale, sono individuati:</p> <p>a) un unico ambito regionale per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani coincidente con l'intero territorio regionale;</p> <p>b) cinque sub-ambiti entro i quali organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti TMB)</p>

<b>REGIONE LIGURIA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>In fase di predisposizione</b>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>4</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> programmazione, verifica congruità dei piani d'ambito, potere sostitutivo</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> attribuzione funzioni ex AATO ed in particolare: predisposizione dei piani d'ambito, determinazione tariffa, assegnazione dei servizi</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> partecipazione alla Conferenza dei sindaci per espressione parere obbligatorio e vincolante con principio della doppia maggioranza (n. comuni e popolazione) sui seguenti atti: predisposizione dei piani d'ambito, determinazione tariffa, scelta delle forme di gestione e assegnazione del servizio</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> conferenza dei sindaci per le attività di cui sopra</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>4</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> programmazione, verifica congruità dei piani d'ambito, potere sostitutivo</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> attribuzione funzioni ex AATO ed in particolare: predisposizione dei piani d'ambito, determinazione tariffa, assegnazione dei servizi</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> partecipazione alla Conferenza dei sindaci per espressione parere obbligatorio e vincolante con principio della doppia maggioranza (n. comuni e popolazione) sui seguenti atti: predisposizione dei piani d'ambito, determinazione tariffa, scelta delle forme di gestione e assegnazione del servizio</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> conferenza dei sindaci per le attività di cui sopra</p>

<b>REGIONE LOMBARDIA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	L.r. 21/2010 per Servizio idrico integrato Non è previsto alcun disegno di legge per il Servizio rifiuti
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>13 (12 province + città di Milano); non sono stati modificati gli ATO esistenti</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b></p> <p>a) verifica coerenza Piani Ambito con pianificazioni e programmazioni regionali (in particolare PTUA e Piani di Gestione);</p> <p>b) attiva poteri sostitutivi se entro 31/12/2011 province non hanno affidato la gestione</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> sono ente responsabile dell'ATO</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b></p> <p>a) presenti nella Conferenza dei comuni istituita in ogni provincia che esprime parere obbligatorio e vincolante sulle decisioni rilevanti (piano ambito, tariffa, modello, schema contratto servizio)</p> <p>b) possono costituire società patrimoniale ai sensi del D.lgs. 267/00 (art 113 c. 13) per esercitare in modo congiunto funzioni di proprietà (su questo punto il Ministero ha impugnato la legge).</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> .....</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p>Regione Lombardia non ha adottato il modello organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art 200 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., avvalendosi di quanto consentito dal 7: "le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un Piano Regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195".</p> <p><b>L'organizzazione del servizio è disciplinata dagli art. 14, 15 e 16 della L.r. 26/2003 e s.m.i.</b> che pur non prevedendo formalmente l'obbligatorietà dell'Autorità d'Ambito,</p>

## REGIONE LOMBARDIA

sostanzialmente ne rispetta i principi ispiratori. La norma prevede infatti che la Regione mantenga funzioni di pianificazione e programmazione (intesa come autorità che definisce gli obiettivi ed i criteri con cui deve essere effettuata la pianificazione) ed assegni alle Province un ruolo sempre più specifico e di alto livello, con funzioni pianificatorie specifiche, attuative e di tipo strategico per la gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Numero ambiti territoriali ottimali: nessuno

**Ruolo della Regione:** redazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - indirizzo e coordinamento dell'articolazione degli atti di pianificazione provinciale (approvazione Piani Provinciali)

**Ruolo delle Province:** redazione Piani Provinciali Gestione dei Rifiuti elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento dei rifiuti urbani.

**Ruolo dei Comuni:** i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'erogazione del servizio è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza.

**Forma di cooperazione tra enti locali:** affidamenti di servizi per comprensori di comuni (es.: le Comunità Montane effettuano le gare per l'affidamento del servizio).

<b>REGIONE MARCHE</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<p>In data 18.10.2011 l'Assemblea regionale ha approvato la Legge con la quale sono state assegnate ai Comuni, in regime di Convenzione, le funzioni delle soppresse Autorità d'Ambito in materia di <b>gestione integrata del ciclo dei rifiuti</b>.  <b>In fase di predisposizione</b> per il servizio idrico integrato; le indicazioni che seguono sono pertanto suscettibili di modifica</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>5 interprovinciali definiti sulla base dei bacini idrografici</b>.  <b>Ruolo della Regione:</b> esercita funzioni di programmazione e coordinamento; valuta la compatibilità del piano d'ambito con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione; determina le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell'Unione europea; determina i criteri di applicazione del sistema tariffario d'ambito, tenendo conto dell'esigenza di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati  <b>Ruolo delle Province:</b> Fanno parte delle Assemblee d'Ambito  <b>Ruolo dei Comuni:</b> Fanno parte dell'Assemblea d'Ambito  <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> convenzione</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni della legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvata il 18.10.2011</b>	<p><b>Numero ATO:</b> 5 corrispondenti ai territori provinciali;  <b>Ruolo della Regione:</b> Redazione del Piano regionale dei rifiuti; Indirizzo e coordinamento degli atti di pianificazione di Ambito. Per garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività degli ATO è istituita presso la Struttura organizzativa regionale competente la Conferenza Regionale dei Presidenti degli Ambiti Territoriali Ottimali, presieduta dal Presidente della Regione.  <b>Ruolo dei Comuni:</b> esercitano le funzioni delle soppresse Autorità d'Ambito in regime di Convenzione. In particolare la Convenzione prevede: la costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA), quale organo comune dotato di autonomia gestionale e di bilancio, l'incarico al</p>

## REGIONE MARCHE

Presidente dell'ATA dell'esecuzione delle relative deliberazioni e della sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti; le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni, la disciplina dei rapporti successorii derivanti dalla soppressione dei Consorzi obbligatori esistenti, compresi i rapporti di lavoro del personale. L'ATA è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'ATO e dal Presidente della Provincia.

**Ruolo della Provincia:** il Presidente della Provincia presiede l'ATA.

<b>REGIONE MOLISE</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<p><b>Legge regionale 3 marzo 2009, n. 8 “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato”</b>, attuativa della legge finanziaria 2008.</p> <p>A far data dal 1° ottobre 2010, l’Autorità di ambito per il servizio idrico integrato del Molise è stata soppressa e tutte le funzioni e le competenze sono state trasferite alla Regione.</p> <p><b>Non è prevista alcuna proposta di legge per il Servizio rifiuti.</b></p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali ottimali:</b> uno</p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> svolge tutte le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa vigente all’Autorità di ambito. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte da una struttura regionale.</p> <p><b>Ruolo delle Province e dei Comuni:</b> i Presidenti delle due Province ed i Sindaci di diciassette Comuni partecipano, con potere consultivo sugli argomenti individuati dall’articolo 7 della l. r. n. 8/2009, al Comitato di ambito, nominato dal Presidente della Regione e presieduto dall’Assessore regionale competente per materia.</p>

<p><b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b></p>	<p><b>Numero ambiti territoriali ottimali:</b> tre</p> <p>La Regione Molise non ha adottato il modello di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art 200 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, avvalendosi di quanto consentito dal 7: “le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un Piano Regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”.</p> <p><b>L'organizzazione del servizio è disciplinata dagli art. 14, 15 e 16 della L.r. 25/2003</b> che pur non prevedendo formalmente l'obbligatorietà dell'Autorità d'Ambito, sostanzialmente ne rispetta i principi ispiratori. La norma prevede infatti che <u>la Regione</u> mantenga funzioni di pianificazione e programmazione (intesa come autorità che definisce gli obiettivi ed i criteri con cui deve essere effettuata la pianificazione) ed assegni alle <u>Province</u> le funzioni previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. ed ai <u>Comuni</u> le funzioni previste dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22</p>
---	--

Data 06.12.2011

<b>REGIONE PIEMONTE</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>All'esame dell'Aula</b> Il disegno di legge n. 129, che prevedeva il conferimento alle Province delle funzioni delle Autorità d'ambito, è stato emendato dalla Giunta regionale nel settembre 2011 come segue.
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>6</b> <b>Si confermano le previsioni della l.r. 13/1997</b> <b>Ruolo della Regione:</b> normativa, indirizzo e coordinamento, controllo di sistema <b>Ruolo delle Province e dei Comuni:</b> titolari delle funzioni amministrative di organizzazione e controllo diretto del servizio <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> convenzione
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>4</b> <b>Ruolo della Regione:</b> normativa, indirizzo e coordinamento, controllo di sistema <b>Ruolo delle Province e dei Comuni:</b> titolari delle funzioni amministrative di organizzazione e controllo diretto del servizio <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> convenzione

<b>REGIONE PUGLIA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<p><b>Legge regionale 30 maggio 2011, n. 9</b> per servizio idrico</p> <p><b>All'esame delle Commissioni Consiliari</b> per servizio rifiuti</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni della legge regionale 9/2011 in materia di servizio idrico integrato</b>	<p>L'istituzione dell'<b>Autorità Idrica Pugliese</b>, soggetto <b>rappresentativo dei Comuni pugliesi</b>, consente di rispettare le peculiarità della situazione geomorfologica e la unicursualità del sistema acquedottistico pugliese, garantendo la continuità delle funzioni svolte tuttora dall'ATO Puglia per conto dei Comuni.</p> <p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> gli Assessori competenti in materia di risorse naturali e tutela delle acque e di bilancio e programmazione partecipano con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo, organo di indirizzo e programmazione.</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> l'assemblea dei Sindaci elegge i 5 componenti del Consiglio direttivo, assicurando la rappresentatività dei comuni piccoli e medi.</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali ottimali: 15</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> funzioni come previste dal D.Lgs 152/06. Redazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Approvazione della pianificazione di ambito</p> <p><b>Gestione commissariale provvisoria:</b> nelle more della approvazione del PRGRU, che prevederà la nuova perimetrazione degli A.A.T.O., lo svolgimento delle funzioni previste nel soppresso articolo 201 del d.lgs. 152/06, per ogni ambito territoriale come attualmente delimitato, da una fase transitoria di gestione commissariale tesa a stabilire l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Le attività del Commissario sono volte, tra l'altro, a definire un quadro delle consistenze patrimoniali e finanziarie dell'Autorità soppressa. I Commissari, d'intesa con i Sindaci facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale convocati in Assemblea, sovrintendono alle procedure di definizione e approvazione del piano d'ambito. La Regione, sentito l'ANCI, l'UPI e l'ASSOATO, con proprio atto, nomina i commissari di cui sopra</p>

<b>REGIONE UMBRIA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<p>La Regione Umbria con <b>legge regionale n. 23 del 9 luglio 2007</b> ha soppresso gli ATO e conferito agli Ambiti territoriali Integrati (A.T.I.) le relative funzioni in materia di rifiuti e ciclo idrico integrato (art. 17). <b>L'A.T.I. è forma speciale di cooperazione tra gli enti locali</b>, con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione in ragione delle funzioni ad esso trasferite o delegate.</p> <p>Anche il TAR dell'Umbria con sentenza n. 402 del 2010, ha incidentalmente affermato che la L.R. 23/2007, avendo previsto che gli A.T.I. assolvono a tutte le funzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006, ha sostanzialmente anticipato la soppressione degli ATO prevista dalla sopravvenuta disciplina statale (art. 2, comma 186bis, Legge 191/2009).</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>4</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> nessuno. La Regione interviene solo per i primi atti formali degli A.T.I., ai sensi della norma transitoria</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> ciascuna Provincia competente per territorio partecipa all'A.T.I. di riferimento solo se conferisce l'esercizio di proprie funzioni</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> l'A.T.I. è costituito tra tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> forma speciale di cooperazione tra enti locali</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>4</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> nessuno. La Regione interviene solo per i primi atti formali degli A.T.I., ai sensi della norma transitoria</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> ciascuna Provincia competente per territorio partecipa all'A.T.I. di riferimento solo se conferisce l'esercizio di proprie funzioni</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> l'A.T.I. è costituito tra tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> forma speciale di cooperazione tra enti locali</p>

Data 10.3.2011

<b>REGIONE SARDEGNA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>All'esame delle competenti Commissioni Consiliari per il servizio idrico integrato</b> Non previsto <b>per il servizio di smaltimento rifiuti</b>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b> Il disegno di legge prevede la soppressione dell'Autorità d'Ambito e l'attribuzione delle sue funzioni <b>all'Autorità del Servizio Idrico Integrato della Sardegna</b> la quale esercita per conto della Regione e dei Comuni il controllo sul soggetto affidatario del servizio. Sono organi dell'Autorità: il Comitato d'Ambito, composto da tre Assessori Regionali (Lavori Pubblici, Difesa dell'Ambiente e Programmazione) e da tre rappresentanti dei Sindaci dei Comuni la Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna.
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	Il Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2008 prevede che l'attività di raccolta e di recupero dei rifiuti sia svolta dai Comuni o Consorzi di comuni con il coordinamento delle Province e che venga istituita una unica Autorità d'ambito per presidiare le attività di smaltimento e recupero. Tale Autorità d'ambito non è mai stata istituita.

Data: 04.07.2011

<b>REGIONE SICILIA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	All'esame delle competenti Commissioni Consiliari per il servizio idrico integrato <b>L.R. 08.04.2010 n. 9</b> per il servizio di smaltimento rifiuti
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>9 (su base provinciale)</b> <b>Ruolo della Regione:</b> normazione di dettaglio, programmazione e pianificazione, indirizzo, regolazione, vigilanza, attivazione dei poteri sostitutivi. <b>Ruolo delle Province:</b> concorso su regolazione e gestione del servizio idrico integrato. <b>Ruolo dei Comuni:</b> concorso su regolazione e gestione del servizio idrico integrato. <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> società consortili o convenzioni.
<b>Breve sintesi della legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	Numero ambiti territoriali ottimali: <b>10 (9 su base provinciale + 1 per le isole minori)</b> . <b>Ruolo della Regione:</b> normazione di dettaglio, programmazione e pianificazione, vigilanza, regolamentazione, autorizzazione, attivazione dei poteri sostitutivi (art. 196 d.lgs. 152/2006). <b>Ruolo delle Province:</b> controllo (art. 197 d.lgs. 152/2006). <b>Ruolo dei Comuni:</b> concorso su gestione e controllo (art. 198 d.lgs. 152/2006). <b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> società consortili di capitali, a partecipazione interamente pubblica.

Data 30.12.2011

<b>REGIONE TOSCANA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>L.r. 28 dicembre 2011, n. 69</b>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali ottimali: 1</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> normazione di dettaglio e di indirizzo. L'Assessore Regionale partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo. Predisporre il Piano Regionale degli Interventi Strategici e per la sostenibilità della Risorsa Idrica. Attraverso l'Osservatorio regionale del SII e del SGIR monitora le performance dei gestori, con anche relazioni annuali.</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> nessuno</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> esercitano ex lege le funzioni di programmazione, regolazione e controllo del SII attraverso l'Autorità Idrica Toscana.</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali ottimali: 3</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> normazione di dettaglio e di indirizzo. L'Assessore Regionale partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo. Inoltre è membro del Comitato consultivo regionale per la qualità del servizio.</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> nessuno</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani vengono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le Autorità istituite con la legge.</p>

<b>REGIONE VALLE D'AOSTA</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<b>In fase di predisposizione</b>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di <u>servizio idrico integrato</u></b>	<p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> emanazione linee guida nel Piano regionale di tutela delle acque, finanziamento opere destinate alla tutela delle risorse idriche, alla razionalizzazione degli utilizzi nel settore idropotabile e alla riorganizzazione dei servizi idrici, vigilanza sugli obiettivi di pianificazione, indirizzo e coordinamento</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> associati in sub-Ato si occupano dell'esecuzione delle attività gestionali e di realizzazione di opere conseguenti all'approvazione del Piano definitivo di sub-Ato, della definizione della tariffa di riferimento da applicare nel sub-Ato, dell'individuazione delle modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato e dell'attività di controllo delle gestioni.</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> i Comuni, riuniti nel Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), esercitano le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei comuni.</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di <u>servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</u></b>	<p>Numero ambiti territoriali ottimali: <b>1</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b></p> <p>a) attività normativa e di pianificazione, di indirizzo e coordinamento, di autorizzazione e di controllo</p> <p>b) esercizio delle funzioni concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento e del recupero e la definizione delle modalità di organizzazione delle raccolte differenziate a livello comprensoriale</p> <p>c) a livello operativo, la Regione si fa carico delle fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> nessuno</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> Le Comunità Montane e il Comune di Aosta, individuati anche come Autorità di sub-Ato, si fanno carico delle fasi di riorganizzazione e gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti.</p>

<b>REGIONE VENETO</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<p><b>Approvato dalla Giunta regionale il 22.02.2011</b></p> <p>In attesa di: acquisizione parere Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e successive fasi dell'iter</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio idrico integrato</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali ottimali: 8 + 1 interregionale con Regione Friuli Venezia Giulia</b></p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> coordinamento Enti d'ambito ora denominati Consigli di bacino (monitoraggio livelli di servizio, controllo rispetto normative e pianificazione, disposizioni di modifiche dei piani d'ambito difformi da queste ultime, vigilanza sui livelli tariffari), pianificazione del settore, creazione e aggiornamento banca dati delle risorse idriche, potere sostitutivo in caso di inadempienze degli Enti locali, determinazione delle modalità di approvazione delle convenzioni tra Enti locali e dello schema di convenzione per l'affidamento in gestione del servizio idrico.</p> <p><b>Ruolo delle Province:</b> non previsto.</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> costituiscono in forma associata i Consigli di bacino, a cui sono demandate le funzioni di governo del servizio idrico integrato relativamente all'ambito territoriale ottimale di competenza.</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> riconducibile a Convenzione tra Enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, mediante costituzione di Assemblea d'ambito composta da tutti i Comuni partecipanti, ma senza esplicita previsione in legge della costituzione di un Comitato istituzionale.</p>
<b>Breve sintesi delle previsioni del disegno di legge regionale in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p><b>Numero ambiti territoriali ottimali:</b> 7 coincidenti con i territori provinciali.</p> <p><b>Ruolo della Regione:</b> la Giunta regionale emana gli indirizzi per garantire l'efficace organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale, prevedendo, altresì, adeguate forme di vigilanza e controllo in ordine alla corretta attuazione della emananda legge, ed individua le modalità di coordinamento delle reti e dei sistemi provinciali di rilevamento</p>

## REGIONE VENETO

e controllo qualitativo e quantitativo dei rifiuti prodotti. Viene prevista, altresì, la possibilità da parte della Regione di concedere contributi alle Province al fine di consentire la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani. Da ultimo, la Regione ha poteri sostitutivi da esercitarsi in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dall'emananda legge alle Province.

**Ruolo delle Province:** vengono trasferite alle Province, in aggiunta alle attribuzioni riconosciute dalla vigente normativa in materia, le competenze prima affidate dalla legge alle Autorità d'Ambito.

**Ruolo dei Comuni:** nell'ambito dei bacini di utenza individuati, i Comuni concorrono ad un'efficace gestione dei rifiuti. In particolare, nel rispetto di quanto stabilito dal TUA (D. Lgs. n. 152/2006) ad essi è demandata l'adozione dei regolamenti necessari per la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa regionale e la promozione di azioni atte a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti e l'incentivazione del recupero degli stessi.

**Forma di cooperazione tra enti locali:** viene demandata a successivo provvedimento della Giunta Regionale la disciplina delle forme di raccordo tra i Comuni appartenenti a ciascuna Provincia e la Provincia medesima al fine di garantire la migliore cooperazione.

<b>PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO</b>	
<b>Stato dell'iter di approvazione del disegno di legge regionale attuativa</b>	<p><b>La provincia di Bolzano non ha recepito la riorganizzazione così come prevista dalla normativa statale</b>, anche in base ad una sentenza con la quale è stato stabilito che il tipo di organizzazione del servizio è di competenza della provincia Autonoma.</p> <p>I servizi pubblici locali in genere risultano inoltre regolamentati a livello provinciale dalla L.P. 7/2007 "Servizi pubblici locali"</p>
<b>Servizio idrico integrato</b>	<p>Con l'art. 5 della <b>L.P. 8/2002</b> è stato previsto un servizio integrato di fognatura e depurazione che rappresenta la forma di cooperazione degli enti locali per la realizzazione e gestione delle reti fognarie ed impianti di depurazione di interesse sovracomunale. A tale gestore i comuni possono delegare anche servizi di fognatura, depurazione ed acquedotto di rilievo comunale.</p> <p><b>Numero ambiti territoriali ottimali:</b> 4 delimitati con delibera della Giunta provinciale n. 3353 del 13.09.2004</p> <p><b>Ruolo della Provincia Autonoma:</b> delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, individuazione delle forme di cooperazione e ente responsabile del coordinamento</p> <p><b>Ruolo dei Comuni:</b> organizzano il servizio in base alle forme di cooperazione definite dalla Giunta provinciale</p> <p><b>Forma di cooperazione tra enti locali:</b> definita con delibera della Giunta provinciale</p> <p><b>Le forme di gestione attuate:</b>  <b>ATO1 Comunità comprensoriale</b>            ATO 2 Società a capitale pubblico            ATO 3 Comunità comprensoriali            ATO 4 Consorzio di comuni proprietà, società a capitale pubblico gestore.</p>
<b>Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani</b>	<p>La materia è regolamentata dalla <b>L.P. n. 4/2006</b></p> <p><b>Numero ambiti territoriali ottimali:</b> con delibera della Giunta provinciale</p> <p><b>Ruolo della Provincia Autonoma:</b> individua i soggetti (Provincia, comuni, comunità comprensoriali o loro consorzi anche coattivi, società a capitale o partecipazione pubblica) preposti alla costruzione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, individua gli ambiti</p>

## PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, definisce le forme di collaborazione tra gli enti locali.

**Ruolo dei Comuni:** effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani al recupero o smaltimento.

**Tavolo tecnico permanente Stato - Regioni - Autonomie locali  
finalizzato alla risoluzione delle problematiche derivanti dalla soppressione delle  
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), di cui agli articoli 148 e 201  
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

**Seduta dell'8.11.2011**

**Definizione, a titolo istruttorio, dei principi e delle soluzioni condivise per  
l'attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis della legge n. 191 del 2009.**

**PREMESSA**

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 13 aprile 2011 - pur nel respingere il ricorso presentato dalla Regione Veneto nei confronti del citato comma 186 bis della legge n. 191/2009 - ha testualmente affermato "... *la stessa norma censurata, nel prevedere che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», riserva al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.*"

Partendo da questo presupposto, di seguito si riportano i principi e le soluzioni che il Tavolo tecnico ha individuato e condiviso con riferimento alla materia *de qua*, ferme restando le specificità e le competenze delle Regioni e delle Province a Statuto speciale.

**A) I principi generali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.**

Trattasi di principi di rilievo costituzionale, in quanto previsti dall'art. 118, primo comma, Cost. e ribaditi dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009.

Il primo è quello della *sussidiarietà* che vuole allocate le funzioni sull'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (Comuni o loro forme associative). È il più rilevante, non solo perché intrinsecamente votato ad un più intimo collegamento tra Amministrazione responsabile e cittadino utente, ma perché l'eventuale scelta di livelli amministrativi superiori (Regione o Provincia) potrà avvenire ove sia dimostrabile che questi potranno esercitare le competenze in questione in modo più efficace ed efficiente.

Occorrerà poi valutare in ogni caso se il livello istituzionale potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, considerato di per sé o in quanto associato con altri enti, sia dotato o dotabile di un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà (principio di *adeguatezza*).

In ultimo viene il principio di *differenziazione*, ai sensi del quale nell'assegnare una potestà amministrativa si devono considerare le caratteristiche (demografiche, territoriali, associative e strutturali) degli Enti riceventi, caratteristiche che possono essere anche molto diverse nell'ambito di una stessa categoria di istituzioni. Tale principio consente di attribuire le funzioni non per classi di enti (a tutte le Province o a tutti i Comuni) ma solo a quegli Enti che ai diversi livelli, per dimensioni di popolazione, per risorse disponibili, etc., possono adempiere alle funzioni assegnate.

Detto in altri termini consente di ipotizzare per una identica tipologia di funzione o servizio diversificate soluzioni a seconda della specificità territoriale considerata.

## **B) I criteri di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e il principio dell'autosufficienza.**

L'abrogazione degli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 non incide sulle restanti disposizioni del c.d. Codice dell'ambiente concernenti il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che mantiene immutata la sua natura di disciplina speciale di settore.

Ne consegue che restano fermi i pilastri su cui si sono fondate e continuano a fondarsi le due relative discipline e cioè, in primo luogo, i criteri di delimitazione o ridelimitazione da parte delle Regioni degli ambiti territoriali ottimali, identificati rispettivamente all'articolo 147 e all'articolo 200 del d.lgs. 152/2006.

In particolare per il servizio idrico integrato:

- a) l'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) l'unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;
- c) l'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

- a) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) l'adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'Ato;
- d) la valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) la ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) la considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi Ato si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

I due insiemi di criteri condividono il più rilevante degli stessi e cioè *l'adeguatezza delle dimensioni gestionali*, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici e, solo per quanto concerne il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, delle ripartizioni politico-amministrative.

Di particolare rilievo poi per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il *principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi negli ambiti territoriali ottimali individuati* disposto sempre dal d.lgs. 152/2006.

## **C) L'imprescindibilità del ruolo degli Enti locali, con particolare riguardo alle Amministrazioni comunali.**

Dai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ricordati al punto A appare ragionevole desumere che, nell'esercizio della discrezionalità legislativa riconosciuta dalla Corte costituzionale alle Regioni per l'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle A.A.T.O., *non sia possibile prescindere completamente dal ruolo che gli*

*Enti comunali sono chiamati a ricoprire in subiecta materia, sia per ragioni storiche che normative.*

Al riguardo giova rammentare che i disposti degli articoli 142 e 198 del d.lgs. 152/2006 riconoscono in capo ai Comuni funzioni che fanno propendere verso un ruolo non marginale dei medesimi all'interno dei nuovi modelli di organizzazione delle funzioni che qui rilevano, i quali pertanto dovranno realizzarsi con *modalità tali da evitare una sostanziale estraneità delle Amministrazioni comunali ai processi decisionali che interessano in via diretta la vita delle comunità locali.*

Non va infine trascurato sotto questo profilo anche l'aspetto inerente alla proprietà delle infrastrutture e degli impianti afferenti ai due servizi, che attualmente risulta di norma incardinata in capo ai Comuni, *uti singuli o pro indiviso*, elemento di tutto rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto titolato a conferire tali beni in uso al gestore (vedasi punto E).

Un accenno merita in ultimo la questione relativa alla forma associativa comunale eventualmente prescelta dal legislatore regionale in rapporto alle previsioni dell'articolo 14, comma 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, entrambi convertiti.

Se è vero – come è stato in precedenza evidenziato – che l'allocazione delle funzioni amministrative relative ai due servizi deve prendere le mosse dagli ambiti territoriali ottimali di cui al d.lgs. 152/2006 quali elementi ineludibili per il legislatore regionale, ne consegue che – ove quest'ultimo opti per una forma associativa a base comunale – tale forma di cooperazione *deve coinvolgere necessariamente tutti i Comuni o loro rappresentanze per gruppi di Comuni, a prescindere dalla loro dimensione demografica o dal fatto che siano capoluoghi di provincia.*

Diversamente dalle disposizioni dei decreti legge precedentemente richiamati, che si prefiggono in linea generale la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei Comuni di modesta dimensione demografica e delle relative forme associative, la normativa di settore presuppone quindi il coinvolgimento senza deroghe di tutti i Comuni (ed a maggior ragione di quelli di dimensione demografica significativa) ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, pena altrimenti il mancato raggiungimento di quel gettito tariffario che costituisce pressoché l'ormai unica fonte di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie a coprire tutti i costi di investimento e di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Può ritenersi pertanto che, per effetto del comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 138/2011, alla data dallo stesso stabilita i Comuni a minor dimensione demografica cesseranno di diritto di far parte delle forme associative a base comunale eventualmente individuate dal legislatore regionale per essere sostituiti nell'ambito di queste dalle unioni di Comuni di cui saranno parte.

Seppur vero che quanto da ultimo descritto determinerà in linea di massima la necessità di una rimodulazione della composizione delle forme associative individuate in sede di attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, è altrettanto vero che l'assetto delineato dalla legge regionale potrà facilmente adattarsi alle nuove norme in materia di associazionismo comunale mantenendo nel contempo inalterata la sua conformità ai principi del d.lgs. 152/2006.

#### **D) La successione nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopprimende Autorità d'ambito.**

Nel silenzio del legislatore statale spetterà a quello regionale definire i possibili percorsi di successione dei nuovi soggetti titolari della funzione nei rapporti giuridici attivi e passivi al momento posti in capo alle sopprimende Autorità d'ambito.

Considerato che in alcuni specifici casi potrebbero riscontrarsi situazioni anomale sotto il profilo del perdurare di una certa commistione tra rapporti giuridici afferenti all'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione e controllo del servizio ed altri riguardanti invece aspetti più direttamente connessi all'erogazione del medesimo, occorrerà ispirare le disposizioni legislative in materia *al principio di netta separazione tra le funzioni di governo e quelle di gestione del servizio*, altro elemento portante della riforma dei servizi di cui trattasi postulata in origine dalla legge 36/1994 e dal d.lgs. 22/1997 e poi confluita nel Codice dell'ambiente.

#### **E) Il regime di proprietà pubblica delle reti e degli impianti e il loro conferimento in uso gratuito al gestore.**

Come noto, in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il regime della proprietà pubblica degli impianti e delle reti è correlato al regime del conferimento a titolo gratuito dell'uso dei medesimi ai soggetti gestori.

In particolare, per il servizio idrico integrato il Codice dell'Ambiente dispone che "le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare", prevedendo altresì che le "immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica." (art. 153 del d.lgs. 152/2006).

Con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, il Codice dell'Ambiente dispone invece che "Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio." (art. 202, comma 4 del d.lgs. 152/2006) e prosegue sancendo che "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio." (art. 238, comma 4 del d.lgs. 152/2006).

#### **F) Gli aspetti connessi al regime tariffario.**

La questione interessa i due servizi in esame sotto profili diversi, poiché ad essi fanno capo diverse disposizioni legislative che inducono ad una trattazione separata della questione.

Per quanto concerne il servizio idrico integrato, va rilevata preliminarmente l'avvenuta introduzione dell'art. 10 del D.L. 70/2011, che istituisce l'Agenzia Nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua deputata a predisporre "*il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale*

*corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia".*

All'Agenzia, sempre con riferimento alla tariffa, la norma affida il compito di fissare *"le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni"*.

Inoltre, come noto, da tempo vige e trova applicazione il principio della copertura integrale di tutti i costi di investimento e di esercizio da parte della tariffa, nonché della natura di corrispettivo di tutte le quote di cui la stessa è composta, anche al fine di assicurare l'equilibrio economico della gestione (articolo 154 del d.lgs. 152/2006).

Per quanto riguarda invece il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le disposizioni vigenti in materia di tassa/tariffa generano alcune problematiche anche con riferimento all'attuale fase di definizione legislativa del soggetto che dovrà subentrare alle sopprimende Autorità d'ambito, atteso che il sistema tariffario codificato dall'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 non risulta ancora operativo, dovendosi attendere l'emanazione del relativo regolamento statale di attuazione.

Al momento quindi continuano ad applicarsi le discipline antecedenti che attribuiscono natura tributaria alla tariffa di riferimento.

Nel caso pertanto in cui il legislatore regionale, pur nel rispetto del principio enucleato al punto C), si orientasse verso l'attribuzione delle funzioni di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una istituzione diversa dai Comuni (in forma associata) occorrerà prevedere le necessarie *attività e funzioni di coordinamento tra i Comuni in regime di tassa, che restano comunque titolari delle decisioni in materia di TARSU, ed il soggetto che provvede all'affidamento del servizio ed è competente alla deliberazione della TIA.*

#### **G) Le spese di funzionamento del nuovo soggetto deputato all'esercizio delle funzioni di *governance* dei servizi.**

In merito occorre innanzi tutto rilevare come i recenti orientamenti della normativa nazionale in materia di finanza pubblica indichino al legislatore regionale la necessità di contenere quanto più possibile i costi di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione dei servizi pubblici locali in questione.

Vale la pena quindi ricordare come già l'articolo 2, comma 38 della Legge Finanziaria per l'anno 2008 abbia sancito il principio della partecipazione "senza alcun compenso" dei sindaci o loro delegati alle eventuali forme associative tra Comuni individuate dalle Regioni per l'esercizio delle funzioni di *governance* del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Per quanto concerne il servizio idrico integrato è bene segnalare che – come ha avuto modo di precisare di recente la Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche – l’abrogazione dell’articolo 148, comma 4 del d.lgs. 152/2006 disposta dall’articolo 2, comma 186-bis della legge n. 191 del 2009, comporta che le spese necessarie a garantire il funzionamento del soggetto deputato all’esercizio delle funzioni di governo del servizio potrà essere annoverato per l’intero tra i costi operativi che concorrono a determinare la tariffa reale media e quindi imputato alla categoria “B7 Costi per servizi” dei costi operativi previsti dall’articolo 3.1. del vigente Metodo normalizzato.

Ad analoga conclusione può pervenirsi anche con riferimento alla copertura dei costi di funzionamento delle funzioni amministrative relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, atteso che – nelle more dell’adozione del regolamento attuativo dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006 – si applica la disciplina di cui d.p.r. 158/1999.

L’allegato 1 al precitato decreto, nell’esplicitare le singole componenti di costo di cui deve farsi carico la tariffa, prevede al punto 2.2 anche la voce dei “costi comuni diversi”, cui si ritiene possano essere ascritte le spese relative a funzioni amministrative essenziali alla produzione del servizio e alla tutela degli interessi degli utenti come quelle oggetto del presente documento.